

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

* * *

SCHEMA CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilita', comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, **relativi all'intervento di**

"Riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario"

C.U.P.: J84F000060006 C.I.G.: 4639095E49

Tra

- il Comune di Decimomannu con sede in Decimomannu - (provincia di Cagliari), piazza Municipio,1 (codice fiscale 80013450921 e partita IVA 01419800923), di seguito denominato semplicemente «Amministrazione committente», nella persona dell'Ing. Giovanni Tocco, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, soggetto competente alla stipula dei contratti, e , con sede/studio in , Via (codice fiscale / partita IVA)

Premesso

che a seguito di procedura aperta con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. in data sono stati affidati all'Ing. i servizi tecnici di cui al presente contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di **"Riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario"**.

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ;

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure

che competono a questi ultimi.

3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.Lgs. 81/2008;

Subordinate, senza che il Professionista possa pretendere maggiori oneri o mancati utili per prestazioni parziali, al mantenimento finanziamento dell'opera:

- Direzione lavori, misura e contabilità;
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, D.Lgs. 81/2008;

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

4. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di affidamento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex D.Lgs. n. 81 del 2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in

particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

2. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione analogica

dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

- a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto dell'intervento;
- b) perizie modificate (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, con o senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 3, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermo

restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

4. Al fine del rispetto dei termini imposti dall'Ente finanziatore, e di concertare tutte le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elaborato progettuale con R.F.I. il professionista si impegna a presenziare, qualora necessario a discrezione del RUP, ad almeno n. 2 incontri per settimana presso la sede RFI sita in via Roma a Cagliari.

5. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si impegna a presenziare, a incontri di coordinamento, anche presso R.F.I., almeno una volta alla settimana.

6. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 8 (otto) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in situ le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) a produrre, non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi "as built" in almeno una copia cartacea;

d) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a), b) e c), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da

programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG ;

5. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non

autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata le condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

Progettazione definitiva entro;

Progettazione Esecutiva

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

a) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per le prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del contratto.

4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3, comma 1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto

motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207 del 2010 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'eventuale avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2 Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase.

3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1,

applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura

cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

h) mancata partecipazione ad almeno due riunioni di cui all'articolo 6 comma 4, convocate dal RUP;

i) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5.

3. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla pre messa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2., mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

5. I corrispettivi di cui al comma 2 sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, sono determinati in base all'offerta economica allegata al presente contratto. Per le prestazioni relative al presente servizio tecnico l'ammontare complessivo totale degli onorari, diritti e spese, risulta di €. (euro) oltre contributi previdenziali ed IVA.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2, allegate al decreto del Ministro della

Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 . Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non è dovuta alcuna maggiorazione per parzializzazione dell'incarico.

Ferme restando le riduzioni nei casi di cui al comma 1, qualora l'importo dei lavori di cui all'articolo 12, comma 6, sul quale è stato calcolato il corrispettivo, abbia a subire variazioni in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione, oppure in sede di liquidazione finale o di collaudo, lo stesso corrispettivo di cui all'articolo 12, comma 2, resta fisso e invariabile se tali variazioni sono inferiori al 10% (dieci per cento) del predetto importo dei lavori. Tale franchigia è applicabile una sola volta anche cumulando più variazioni di importo inferiore.

Fuori dai casi di cui al comma 2, il corrispettivo è adeguato (in riduzione o in aumento) proporzionalmente alla variazione dell'importo dei lavori per la parte eccedente la franchigia di cui al comma 2; tale adeguamento riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:

a) qualora la variazione sia determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di progettazione, non si provvede all'adeguamento del corrispettivo relativo al livello di progettazione precedente;

b) qualora la variazione sia determinata in sede di liquidazione finale o di collaudo, si provvede all'adeguamento del corrispettivo della fase di esecuzione ma non a quello relativo alle fasi di progettazione;

Per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione di

cui al comma 3, lettera a), si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione, dei lavori in economia e delle forniture; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione diverse da quelle oggetto di progettazione.

Per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo di cui al comma 3, lettera b), si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo comprese le riserve accolte, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose.

Art. 14.

(Modalità di corresponsione dei corrispettivi e tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il corrispettivo, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le decorrenze e modalità di seguito descritte:

- Progettazione definitiva e esecutiva: all'approvazione del progetto esecutivo – fino al 75% del relativo corrispettivo; al verbale di consegna saldo del 25%;
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008: all'approvazione del progetto – saldo del relativo corrispettivo;
- Direzione e contabilità dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/2008: all'ultimazione dei lavori – fino al 90% del relativo corrispettivo; al collaudo provvisorio saldo del 10%;

2. I corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza di cui al comma 1.

3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato:

a) le approvazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non dovessero verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione progettuale utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo tecnico incaricato, i relativi pagamenti sono eseguiti entro i 30 (trenta) giorni successivi;

b) in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 8, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

4. Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata, il tecnico incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente sotto riportato, indicato dal tecnico incaricato quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:

Banca: cod. iban:

Il tecnico incaricato si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante qualsiasi modifica relativa ai dati sopra riportati fermo restando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare i seguenti codici:

- Codice C.U.P. (codice unico di progetto: J84F000060006
- Codice C.I.G.(codice identificativo gara): 4639095E49

5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale

dell'assicurazione di cui all'articolo 16 ed è inoltre subordinata alla presentazione, con

almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, in applicazione analogica dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da

qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 4 (quattro). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacazione, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento.

Art. 16. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a **euro ,** ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegate al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

5. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in

data _____ al numero di protocollo _____ dalla _____

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.;

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa

previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Articolo 18. Subappalto; prestazioni di terzi.

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006 non è ammesso il subappalto .

Art. 19. (Definizione delle controversie)

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudice ordinario. In tal caso è competente il foro di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 12, si precisa che l'incarico professionale relativo alla Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono opzionali, senza che il Professionista possa pretendere maggiori oneri per prestazioni parziali o mancati utili, e subordinate all'acquisizione del' finanziamento.

Valore economico delle prestazioni desunte dalla distinta delle prestazioni dell'incarico indicate al disciplinare di gara e depurate del ribasso offerto:

Direzione Lavori €.

Misura e contabilità €.

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €.

Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi

delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per

l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto

specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato,

Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente

contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa

amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di

procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive,

corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le

modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere

all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e

successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo

quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi

comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura

dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai

contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui

all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Il professionista

Il professionista dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del

C.C. di conoscere, approvare ed accettare espressamente le disposizioni contenute

negli artt. 3, 6, 8 e 20 della presente convenzione di incarico.

Decimomannu

Il Responsabile del Settore Tecnico

Il professionista